

DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018
548/2018/R/GAS

DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI AI FINI DELL'EROGAZIONE DI AMMONTARI RELATIVI AGLI ESITI DELLA PRIMA SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO EFFETTUATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 670/2017/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1039^a riunione del 30 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG 2012;
- la vigente Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 o RTTG;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (2016-2019) o TIT;
- il vigente Testo integrato del bilanciamento o TIB;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 394/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 220/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 220/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 223/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2018, 499/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 499/2018/R/gas);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) trasmessa in data 26 settembre 2018 (prot. Autorità 26939) (di seguito: comunicazione 26 settembre);
- la comunicazione di Snam Rete Gas trasmessa in data 23 ottobre (prot. Autorità 30199 del 24 ottobre 2018) (di seguito: comunicazione 23 ottobre);
- il Codice di rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 670/2017/R/gas, l’Autorità ha approvato prime disposizioni in tema di *settlement* gas in relazione alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il c.d. “periodo pregresso”, ossia a partire dall’1 gennaio 2013 - data di adozione della disciplina del TISG 2012 - e sino all’entrata in vigore della nuova regolazione in materia, che è stata fissata all’1 gennaio 2020 con la deliberazione 72/2018/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 670/2017/R/gas stabilisce che le partite economiche, determinate in esito all’effettuazione della sessione di aggiustamento, siano costituite da due termini:
 - a. il primo, di seguito indicato per semplicità come DSk_{agg} , volto a valorizzare il conguaglio delle partite economiche attribuite all’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) al momento del bilancio definitivo in caso di conguaglio annuale o della precedente sessione di aggiustamento in caso di conguaglio pluriennale. Tale termine è ottenuto dal prodotto fra il valore assoluto del disequilibrio di competenza di ciascun giorno ed il prezzo di sbilanciamento applicato nel medesimo giorno, comprensivo dello *small adjustment*;

- b. il secondo, di seguito indicato per semplicità IO_{agg} , introdotto con l'obiettivo di valorizzare la quota di competenza di ciascun UdB, oggetto di compensazione, della differenza tra il quantitativo immesso al punto di riconsegna della rete di trasporto interconnesso con rete di distribuzione e il volume prelevato dalla rete di distribuzione stessa;
- vengono, inoltre, confermati i principi di neutralità del Responsabile del bilanciamento, che sottostanno a tutta la regolazione in materia di bilanciamento del sistema gas, rispetto agli ammontari economici derivanti dalle sessioni di aggiustamento;
 - l'ultimo punto dei ritenuti della medesima deliberazione 670/2017/R/gas prevede, altresì, il rinvio a successivo provvedimento della regolazione inerente alla definizione di altri elementi utili al completamento della disciplina.

CONSIDERATO CHE:

- successivamente, con la deliberazione 782/2017/R/gas è stato, tra l'altro, completato il quadro regolatorio di riferimento per la determinazione delle partite relative alle sessioni di aggiustamento concernenti il sopraindicato periodo pregresso;
- nello specifico, è stato definito il parametro $\gamma_{A,REMI,ric}$, utilizzato per il calcolo della quota oggetto di compensazione di cui alla precedente lettera b., e che individua - per gli anni solari dal 2013 al 2017 - una soglia pari allo 0,4% del volume prelevato dall'impianto al di sotto della quale non agisce la compensazione;
- con la medesima deliberazione è stata, inoltre, introdotta una nuova componente tariffaria addizionale, il corrispettivo unitario variabile CRV^{ST} , con riferimento ai soli quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto presso i *city gate*, a copertura degli oneri derivanti dal *settlement* gas; pertanto, è stato istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) un apposito fondo per la copertura dei suddetti oneri;
- il summenzionato corrispettivo è stato fissato a 0,0027 euro/Smc a partire dall'1 luglio 2018; il livello è stato determinato pari a circa il doppio rispetto al valore coerente con il fabbisogno annuo di gettito, in modo da recuperare con gradualità, gli ammontari a copertura del costo degli anni precedenti;
- l'ultimo punto delle motivazioni della deliberazione 782/2018/R/gas prevede di rinviare a successivi approfondimenti, anche una volta noti gli esiti della prima sessione di aggiustamento prevista nell'anno 2018, la valutazione circa l'opportunità di introdurre meccanismi per la copertura delle eventuali partite del *settlement* di competenza degli utenti non recuperabili;
- con la deliberazione 220/2018/R/gas, l'Autorità ha approvato, per quanto di competenza, una proposta di aggiornamento del Codice di rete finalizzata al recepimento di quanto stabilito dalla deliberazione 670/2017/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 26 settembre, Snam Rete Gas ha trasmesso, agli uffici, gli esiti della sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, che sono stati resi noti agli utenti lo scorso 14 settembre 2018;
- da tale comunicazione si evince che, in relazione ai termini DSk_{agg} e IO_{agg} soprarichiamati, la differenza tra gli ammontari da corrispondere agli UdB e quelli che gli stessi devono versare risulta complessivamente pari a Euro 122.323.835,54, di cui 109.540.710,16 afferenti al termine IO_{agg} e 12.783.125,38 al DSk_{agg} ;
- con la deliberazione 499/2018/R/gas sono state approvate dall’Autorità, per quanto di competenza, delle proposte di aggiornamento del Codice di rete di cui alla deliberazione 220/2018/R/gas, relative al solo Capitolo 18, per la parte inerente alle modalità di fatturazione per il periodo pregresso;
- a tal riguardo, il Codice di rete prevede che, nell’effettuare il pagamento degli importi dovuti, qualora gli ammontari economici effettivamente disponibili all’impresa di trasporto siano inferiori all’ammontare complessivo da corrispondere agli utenti, l’impresa di trasporto provvederà al pagamento degli importi nei limiti degli ammontari economici effettivamente resi disponibili all’impresa di trasporto da CSEA; i crediti recuperati saranno successivamente versati dall’impresa di trasporto a CSEA al termine del mese successivo al mese di recupero.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- come è noto la sessione di aggiustamento che si è tenuta a settembre è la prima ad essere effettuata da quando è entrata in vigore la disciplina del *settlement* gas, cioè dall’1 gennaio 2013 ed ha riguardato gli anni dal 2013 al 2016;
- dalla lunga fase di consultazione che ha preceduto l’approvazione della nuova disciplina del *settlement* gas è emersa la preoccupazione diffusa tra gli operatori in merito al mancato pagamento del dovuto da parte di UdB nel frattempo non più operativi, anche a seguito della risoluzione del contratto di trasporto;
- l’entità dell’eventuale mancato o ritardato incasso può essere valutata sulla base della comunicazione 23 ottobre con la quale Snam Rete Gas ha reso noto che:
 - c. una quota degli importi relativi alle partite economiche individuate con i termini DSk_{agg} e IO_{agg} , pari a complessivamente 9.4 milioni di euro, è dovuta da soggetti non più utenti della rete di trasporto;
 - d. il valore dell’ammontare oggetto di piani di rateizzazione è pari complessivamente a 6,3 milioni di euro;
- con la medesima comunicazione, Snam Rete Gas ha segnalato la necessità che gli eventuali importi non riscossi siano integralmente versati da parte della CSEA in tempo utile per assicurare, come richiesto dagli utenti, il completo versamento agli stessi entro la fine dell’anno corrente;

- il comma 48.3, del TIT, stabilisce che CSEA, salvo diversa esplicita disposizione, nel caso in cui debba far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità, possa utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall’Autorità, provvedendo poi al progressivo reintegro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato a CSEA affinché corrisponda, a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, entro il 12 novembre, gli ammontari relativi:
 - e. al termine IOagg, pari a Euro 109.540.710,16, a valere sul conto oneri settlement gas;
 - f. al termine DSkagg, pari a Euro 12.783.125,38, a valere sul conto oneri bilanciamento gas;
- prevedere che Snam Rete Gas trasmetta, a CSEA, contestualmente alla comunicazione all’Autorità, l’ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, con distinzione delle quote afferenti alle componenti *IO_{agg}* e *DSk_{agg}*, debitamente documentato, unitamente all’ammontare economico oggetto di rateizzazione e che CSEA proceda, nei limiti di un importo massimo pari a 16 milioni di euro, alla corresponsione degli importi riportati nella suddetta comunicazione entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della stessa, a valere sui conti sopra individuati;
- che con successivo provvedimento siano definite le modalità di gestione dell’eventuale ammontare economico non corrisposto eccedente il limite di 16 milioni di euro

DELIBERA

1. di dare mandato a CSEA affinché corrisponda, a Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, entro il 12 novembre, l’importo di Euro 122.323.835,54, a valere sul *fondo per la copertura degli oneri settlement gas* per un importo pari a Euro 109.540.710,16 e sul *fondo la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas* per un importo pari a Euro 12.783.125,38;
2. con riferimento agli esiti della prima sessione di aggiustamento, effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, di prevedere che Snam Rete Gas comunichi, a CSEA, l’ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, con distinzione delle quote afferenti alle componenti *IO_{agg}* e *DSk_{agg}*, debitamente documentato, unitamente all’ammontare economico oggetto di rateizzazione e che CSEA proceda alla corresponsione degli importi riportati nella suddetta comunicazione, nei limiti di un importo massimo pari a 16 milioni di euro, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della stessa, sempre a valere sui conti sopra individuati al precedente punto 1.;

3. di prevedere che nella medesima comunicazione di cui al punto 2. Snam Rete Gas indichi gli importi non riscossi coperti da garanzia;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a CSEA e alla società Snam Rete Gas;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini